

poggio sulla proprietà pubblica o privata dei fili di una linea telefonica.

“ Dei danni eventuali, stabilite ove occorra le cautele necessarie per prevenirli o limitarli, si tiene conto per il congruo risarcimento.

“ Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

“ Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

“ I Comuni e le Provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge. ”

L'onorevole Summonte ha facoltà di parlare.

Summonte. Vorrei pregare l'onorevole sotto-segretario di Stato di consentire che il ricorso, invece da farsi al prefetto, si faccia alla Giunta provinciale amministrativa.

Quando questo disegno di legge fu presentato, forse non era stata ancora stabilita la giustizia amministrativa. Ora, dal momento che oggi c'è un Collegio al centro della Provincia, mi pare che il ricorso invece che al prefetto si possa deferire alla Giunta provinciale amministrativa.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. A me pare veramente che il provvedimento sia più spedito affidando al prefetto l'esercizio di questa facoltà, piuttosto che alla Giunta provinciale amministrativa, la quale ha bisogno di maggiori formalità, di convocazioni, di vere e proprie decisioni collegiali, ecc. Perciò si è creduto di stabilire un procedimento rapidissimo, appunto perchè si possano più facilmente risolvere le difficoltà che da parte dei privati potranno essere sollevate. Io pregherei quindi l'onorevole Summonte di non insistere, per ragioni di opportunità, nella sua proposta.

Presidente. L'onorevole Roux, relatore, ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. Alle parole dell'onorevole sotto-segretario di Stato non c'è da aggiungere che una osservazione. Il prefetto non interviene a stabilire o ad imporre le servitù di passaggio, che come elemento conciliatore fra le parti. Egli determina chi debba pagare indennità e la misura dell'indennità medesima. Ora, quando si manda questa questione davanti ad una Giunta ammi-

nistrativa, si costituisce una specie di giudizio, con formalità molto superiori a quelle che la entità della cosa possa richiedere.

Onde anche la Commissione si associa al rappresentante del Governo, nel chiedere che l'onorevole Summonte non insista nella sua proposta.

Summonte. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Summonte. In verità, a me pare che il procedimento innanzi alla Giunta amministrativa offra maggiori guarentigie; ma, in seguito agli schiarimenti avuti, non insisto nella mia proposta.

Napodano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Napodano. Vorrei pregare l'onorevole sotto-segretario di Stato di darmi un chiarimento su questo articolo. Secondo il medesimo, i privati non avrebbero alcun diritto ad indennità, pel peso a cui andrebbero incontro, in seguito al collocamento di fili telefonici. D'altra parte, essi sarebbero tenuti a riparare i danni, qualora dovessero, per nuove opere, i fili essere rimossi. Non pare all'onorevole rappresentante del Governo, che ci sia una disuguaglianza di trattamento fra i privati che debbono sottostare ad un peso che si impone sulle loro proprietà, ed i concessionari del servizio telefonico, che possono collocare quel peso altrove?

Non pare a lui, che si debba stabilire una indennità a favore dei proprietari i quali soggiacciono alla servitù che la legge impone ad essi?

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Nell'articolo 5 è già detto che si osserva, in tutto, il disposto della legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. In quanto, dunque, vi siano dei danni, questi rientrano nell'ambito di quella legge e vengono risarciti. Quando poi si tratta semplicemente di appoggiare dei fili, senza che questi possano arrecare alcun danno, non vi è ragione di indennizzo.

Napodano. Ma non mi pare che nell'articolo del Ministero sia menzionata la legge del 1865.

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Sicuro!

All'articolo 3 del progetto ministeriale si faceva già richiamo a questa legge 25 giugno 1865. Il richiamo è stato trasportato dalla Commissione all'articolo 5, approvato testè. In ogni modo il diritto al risarcimento, quando ci sono stati danni, è fatto salvo da questo articolo, per cui